



# Libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare e delega al Governo per il coordinamento normativo

## A.C. 875-B

Dossier n° 138 - Elementi di valutazione sulla qualità del testo  
21 dicembre 2021

### Informazioni sugli atti di riferimento

A.C.	875-B
Titolo:	Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo
Iniziativa:	Parlamentare
Iter al Senato:	Sì
Numero di articoli:	20
Date:	
adozione quale testo base:	26 marzo 2019
Commissione competente :	IV Difesa
Sede:	referente
Stato dell'iter:	All'esame della Commissione

### Contenuto

La proposta di legge parlamentare è stata approvata dalla Camera e modificata dal Senato; si compone, a seguito dell'esame del Senato, di **20 articoli**, suddivisi in **96 commi**.

In particolare, a seguito dell'esame al Senato:

All'**articolo 1**, al comma 6, è stata specificata, con un espresso riferimento al codice dell'ordinamento militare, l'esclusione della categoria degli allievi dalle associazioni sindacali in oggetto.

All'**articolo 2**, è stato precisato che gli statuti delle associazioni devono essere orientati al rafforzamento della partecipazione femminile e alla trasparenza del sistema di finanziamento e che l'attività sindacale è diretta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e alle Forze di polizia a ordinamento militare.

All'**articolo 3**, è stata introdotta la verifica, da effettuarsi da parte del Ministero competente almeno ogni tre anni, della permanenza dei requisiti previsti dalla legge per gli statuti delle associazioni sindacali; sono stati modificati alcuni termini per il procedimento di costituzione delle associazioni e di controllo degli statuti; è stata riservata al giudice amministrativo la competenza nelle controversie di cui al presente articolo.

All'**articolo 4**, è stato introdotto l'ulteriore divieto per le associazioni di aderire, federarsi, affiliarsi o avere relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, anche per il tramite di altri enti od organizzazioni, con associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi della presente legge.

All'**articolo 5**, è stata esclusa dalle competenze delle associazioni la tutela "individuale" degli iscritti; è stata introdotta una novella all'art. 46, co. 2, d. lgs. n. 95/2017.

All'**articolo 6**, è stata soppressa la lettera d), che prevedeva, tra le competenze delle articolazioni periferiche, quella di formulare pareri e proposte agli organi direttivi elettivi delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari; è stato precisato che, ferme restando le specifiche peculiarità organizzative, le articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13 si relazionano con le articolazioni di ciascuna amministrazione militare competenti a livello areale e comunque non inferiore al livello regionale, con riferimento a tematiche di competenza sindacale aventi esclusiva rilevanza locale, senza alcun ruolo negoziale.

All'**articolo 7**, è stata introdotta la possibilità per le associazioni sindacali di svolgere, anche ai fini del loro finanziamento, "attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti".

All'**articolo 8**, è stato introdotto il rispetto del "principio di parità di genere" nell'assegnazione delle cariche; sono stati definiti nel dettaglio i criteri di ineleggibilità e incompatibilità delle cariche.

All'**articolo 9**, è stata introdotta la possibilità di concedere alle associazioni rappresentative a livello

nazionale, da parte di ciascun'amministrazione, compatibilmente con le disponibilità, "l'uso di un locale comune da adibire a ufficio delle associazioni stesse" nella sede centrale e in quelle periferiche.

All'**articolo 10**, è stato precisato che i comandanti o i responsabili di unità garantiscono il rispetto della legge in esame, favorendo l'esercizio delle attività delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari.

All'**articolo 12**, è stato modificato l'oggetto degli obblighi informativi dell'amministrazione militare.

All'**articolo 13**, sono stati introdotti 4 commi volti a precisare le modalità di determinazione della rappresentatività delle associazioni sindacali in esame.

All'**articolo 14**, è stato ristretto il campo di applicazione dei diritti e delle tutele previste dall'articolo stesso, limitato ora al solo personale militare che ricopre cariche elettive nelle associazioni che siano rappresentative a livello nazionale.

All'**articolo 15**, è stato stabilito l'obbligo – e non più la mera possibilità – di pubblicazione di deliberazioni, votazioni e di ogni altra notizia relativa all'attività sindacale.

All'**articolo 16**, è stata introdotta tra i principi e i criteri di delega la lettera e), relativa all'istituzione di un'area negoziale per il personale dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare.

All'**articolo 17**, al comma 8, è stato delimitato l'ambito della legittimazione attiva delle associazioni, rispetto al testo approvato dalla Camera, che individuava una legittimazione in "sede civile, penale e amministrativa", limitandola alle controversie promosse nell'ambito della presente legge per le quali sussista interesse diretto.

Di seguito, più nel dettaglio il contenuto del provvedimento.

L'**articolo 1** stabilisce il **principio generale** in forza del quale "i militari possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale per singola Forza armata o Corpo di polizia ad ordinamento militare o Interforze alle condizioni e con i limiti stabiliti dalla legge"; stabilisce che non possono aderire alle associazioni professionali a carattere sindacale il personale della riserva e in congedo, i militari di truppa limitatamente agli allievi; pone il divieto agli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento di aderire ad associazioni professionali a carattere sindacale diverse da quelle costituite ai sensi del provvedimento in esame; precisa che gli appartenenti alle Forze armate e ai corpi di polizia ad ordinamento militare possono aderire ad una sola associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

L'**articolo 2** reca norme concernenti gli **statuti delle associazioni** in esame stabilendo che i medesimi devono ispirarsi, tra l'altro, ai principi di democraticità dell'organizzazione sindacale ed elettività delle relative cariche, neutralità, trasparenza. Precisa, inoltre, che l'attività sindacale è volta alla tutela degli interessi collettivi degli appartenenti alle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare.

L'**articolo 3** definisce il **procedimento** relativo alla **costituzione delle associazioni** professionali a carattere sindacale tra i militari.

L'**articolo 4** definisce **limitazioni alle attività delle associazioni** sindacali

L'**articolo 5** stabilisce che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la **tutela collettiva dei diritti e degli interessi** dei propri rappresentati nelle materie espressamente indicate dal medesimo articolo 5, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. È comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio.

L'**articolo 6** stabilisce che gli statuti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari possono prevedere **articoli periferiche di livello regionale o territoriale**.

L'**articolo 7** prevede che le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari siano finanziate esclusivamente con i **contributi sindacali degli iscritti**, corrisposti nelle forme previste dal presente articolo, e con le attività di assistenza fiscale e consulenza a favore dei propri iscritti; le associazioni non possono ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma; disciplina, inoltre, la redazione annuale del **bilancio preventivo** e del **rendiconto**.

L'**articolo 8** stabilisce che le **cariche nelle associazioni** professionali a carattere sindacale tra militari sono esclusivamente elettive e possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nelle Forze armate o nei corpi di polizia ad ordinamento militare e da militari in ausiliaria iscritti all'associazione stessa; prevede cause di esclusione a dette cariche elettive;

regola la **durata delle cariche** e la **rieleggibilità**.

L'**articolo 9** regola lo **svolgimento dell'attività** a carattere sindacale e reca una **delega al Governo** per la disciplina dell'esercizio dei diritti sindacali da parte del personale impiegato in luogo di operazioni.

L'**articolo 10** sancisce e regola il **diritto di assemblea dei militari**, disciplinando lo svolgimento delle riunioni funzionali all'esercizio del diritto di associazione sindacale.

L'**articolo 11** stabilisce le procedure e le materie oggetto della **contrattazione nazionale di comparto**.

L'**articolo 12** prevede che le amministrazioni militari del Ministero della difesa, del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze **comunicano alle organizzazioni sindacali il contenuto delle circolari e delle direttive** da emanare con riguardo a materie di competenza delle organizzazioni stesse.

L'**articolo 13** stabilisce i requisiti per il **riconoscimento del carattere rappresentativo a livello nazionale delle associazioni** professionali a carattere sindacale tra militari.

L'**articolo 14** reca norme in materia di **tutela e diritti del personale militare che ricopre cariche elettive** nelle associazioni sindacali tra militari riconosciute come rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 13.

L'**articolo 15** disciplina profili di **informazione e pubblicità** con riguardo alle attività svolte dalle associazioni in esame.

L'**articolo 16 delega il Governo** ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per il **coordinamento normativo delle disposizioni del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66** (Codice dell'ordinamento militare).

L'**articolo 17** reca norme in materia di **giurisdizione**, disponendo, in particolare, che siano devolute alla **competenza del giudice amministrativo** le controversie promosse nell'ambito disciplinato dal provvedimento in esame, anche nel caso in cui la condotta antisindacale incida sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

L'**articolo 18** istituisce presso il Ministero della difesa la **commissione centrale di conciliazione** per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo nazionale; istituisce, altresì, presso unità organizzative di livello non inferiore a quello regionale o paritetico delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, almeno cinque **commissioni periferiche di conciliazione**, per la risoluzione in via bonaria delle controversie individuate dall'articolo 17, comma 4, aventi rilievo locale.

L'**articolo 19** reca abrogazioni e norme transitorie.

L'**articolo 20** reca la clausola di invarianza finanziaria.

## Chiarezza e proprietà della formulazione del testo

Il **comma 6 dell'articolo 3** prevede che siano riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di cancellazione dall'albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari; *al riguardo, si valuti l'opportunità di formulare la disposizione in termini di novella dell'articolo 133 del codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010) che indica le materie di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, alla luce del paragrafo 3, lettera a) della circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi del Presidente della Camera del 20 aprile 2001, che prescrive di privilegiare la modifica testuale di atti legislativi vigenti, evitando modifiche implicite o indirette.*

